

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
- il nominativo del tirocinante;

 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

ART. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART. 5

Premesso che ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le figure degli "utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro, per agevolare e perfezionare le loro scelte professionali", sono equiparate di fatto alla figura del "lavoratore", pertanto, il soggetto ospitante dichiara:

- che gli ambienti di lavoro in cui si troveranno ad operare i tirocinanti, sono rispondenti alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare, a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i;
- di impegnarsi ad informare e formare il tirocinante sui rischi generali e specifici dell'azienda ospitante, in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla base della valutazione dei rischi aziendali e a quanto previsto dall'art.36 e 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- sottoporre lo studente a sorveglianza sanitaria obbligatoria (se prevista);

- di garantire inoltre che le macchine, gli impianti e le attrezzature di lavoro che verranno utilizzati dai tirocinanti, sono conformi alle normative vigenti e quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. oltre a garantire al tirocinante una previa e adeguata formazione all'utilizzo;
- che i tirocinanti verranno preliminarmente informati in merito alle procedure di emergenza interne aziendali.

ART. 6

Articolo registrazione – bollo – firma digitale:

- Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.
- Il presente atto viene redatto in un unico originale.
L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 a carico del soggetto promotore - autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per, sezione di, protocollo n.
- Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2 - bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso la casella PEC.

ART. 7

La presente convenzione decorre dalla data di protocollo e si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, a meno di disdetta da parte di una delle parti interessate da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a/r almeno 6 mesi prima della scadenza.

Roma, li

per il soggetto ospitante
Sig.

per l'Università Europea di Roma
Il Direttore Generale
Dott. Roberto Filieri